



**Comune di Ascoli Piceno**  
 MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**SETTORE SUE, SUAP, AMBIENTE**  
**Servizio SUAP e Commercio**

N. 486 DEL 31/07/2019

**OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI PERICOLOSI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DEL CENTRO STORICO CITTADINO NEL PERIODO DALL'1 AGOSTO AL 26 SETTEMBRE 2019**

IL SINDACO

PREMESSO che la Giunta Comunale con atto numero 152 del 15.07.2019 ha approvato il programma degli eventi per tutto il periodo estivo e fino alla data del 26 settembre 2019, prevedendo nell'ottica della rivitalizzazione del Centro Storico cittadino un importante coinvolgimento delle vie e delle piazze del centro storico, quali sede di eventi e manifestazioni;

RILEVATO:

- il rischio oggettivo per la pubblica incolumità, soprattutto con riferimento alle manifestazioni con ingente flusso di partecipanti, è di norma generato sia dall'abbandono di contenitori pericolosi, quali vetro e lattine, sia a episodi di inciviltà che minano la convivenza civile, la sicurezza e la incolumità pubblica con la conseguenza di limitare ai cittadini la fruizione degli spazi urbani nelle ore diurne e notturne;
- che frequentemente giungono agli organi di Polizia preposti alla vigilanza segnalazioni di cittadini che lamentano forti disagi dovuti ai danneggiamenti o vandalismi, con compromissione per la quiete pubblica, specie nelle ore notturne, e del pubblico decoro, condizionando altresì in negativo la qualità della vita della città e dei suoi abitanti, nonché dei fondamentali diritti alla salute, al riposo notturno, alla quiete pubblica e alla sicurezza e incolumità pubblica;

PRESO ATTO che nel prossimo mese di agosto, nel Centro storico cittadino, saranno realizzate numerose manifestazioni che richiameranno ingenti flussi di turisti e visitatori durante l'arco della giornata e, soprattutto, nelle ore serali e notturne;

VALUTATO indispensabile che lo svolgimento di tali predette manifestazioni da un lato non limiti le normali abitudini delle famiglie e dei cittadini e, dall'altro, incida in maniera ponderata sulle imprese economiche esercenti l'attività di commercio;

VISTA la Circolare n. 555/OP/001991/2017/1 del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ove evidenzia *“la necessità di qualificare*

*gli aspetti di safety quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security" nella gestione delle pubbliche manifestazioni;*

RICHIAMATO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, dispone, tra l'altro, che:

- *"... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti" (comma 5);*

RICHIAMATO, altresì, l'art. 3, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 267/2000, che indica il Comune quale Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che lo stesso può adottare provvedimento non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

RITENUTO, quindi, di dover procedere all'adozione di un provvedimento contingibile e urgente quale misura di salvaguardia per la tranquillità e per il riposo residente, nonché, a tutela della sicurezza dell'ordine pubblico, per tutto il periodo di manifesta esigenza e cioè fino alla realizzazione dell'ultimo evento, approvato con la predetta delibera di Giunta comunale numero 152 del 15.07.2019 e previsto in data 26.09.2019, in tutto il Centro storico cittadino, zona 1 come definito dal vigente piano regolatore, attraverso le seguenti diverse azioni, tra loro coordinate:

- il divieto di vendita e somministrazione di tutti gli alimenti e bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo a carico delle attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro, lattine e contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, per il consumo di alimenti e bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

VALUTATA la rilevanza pubblica dell'interesse ad una ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città in occasione dell'evento di cui in oggetto e quindi l'opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 108 del 18 maggio 2010 avente ad oggetto: *Determinazione degli importi delle sanzioni per le violazioni di ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana;*

VISTI:

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*
- la Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 *Testo unico in materia di commercio;*
- il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 *Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute* convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189
- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.*

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*;
- l'articolo 7-bis *Sanzioni Amministrative* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

## ORDINA

In occasione dello svolgimento delle manifestazioni, previste nel *Programma degli eventi per l'estate 2019*, approvate dalla Giunta Comunale con atto numero 152 del 15.07.2019 che si terranno nel centro storico cittadino:

- 1) il divieto di vendita e somministrazione di tutti gli alimenti e bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- 2) l'obbligo a carico di tutte le attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;
- 3) il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro, lattine e contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, per il consumo di alimenti e bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;
- 4) il divieto di cui al precedente punto 1) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree dell'esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;
- 5) il divieto di cui al precedente punto 1) non opera nel caso di vendita per asporto purché la consumazione non avvenga in luogo pubblico;
- 6) di limitare l'efficacia del presente provvedimento al territorio interessato dalla manifestazione e cioè all'interno del perimetro del centro storico, zona 1, come delimitato dal vigente Piano Regolatore Generale;
- 7) è altresì previsto:
  - l'obbligo di posizionare idonei contenitori per la raccolta differenziata, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
  - l'obbligo, prima della chiusura dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;
  - di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
  - di evitare assembramenti all'esterno e nelle immediate vicinanze;

Per le violazioni ai punti precedenti si applicano le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.108 del 18/05/2010 avente ad oggetto "*Misure e interventi atti a contrastare i fenomeni di vandalismo e inciviltà diffusa registrati nel centro storico cittadino - determinazione dell'importo del pagamento in misura ridotta per violazioni alle ordinanze comunali in materia di sicurezza urbana*";

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio ed ha validità **dalle ore 00:01 di giovedì 1 agosto alle ore 24:00 di giovedì 26 settembre 2019 in tutto il Centro storico cittadino, zona 1 come definito dal vigente piano regolatore;**

Che la presente ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- venga trasmessa;
- alla Polizia Municipale incaricata dell'esecuzione della stessa;

- al Servizio SUAP,
- al Servizio Comunicazione;
- venga trasmessa al Prefetto di Ascoli Piceno;
- venga trasmessa al Questore di Ascoli Piceno;

**IL SINDACO**

**Marco Fioravanti**

*(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)*